

Le principali novità fiscali del decreto “Salva Italia”

DL.201/2011 - convertito in Legge 214/2011

MANOVRA MONTI “SALVA ITALIA”

Norme e prassi : LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214

CONVERSIONE DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201

PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO 276 ALLA GU 27 DICEMBRE 2011, N. 300.

Il 27.12.2011 è stata **pubblicata in Gazzetta Ufficiale** la **Legge n. 214/2011 di conversione del decreto Monti** (c.d. Salva Italia).

Numerose le modifiche apportate alle norme fiscali **durante l'iter di conversione**, che si è concluso il 22 dicembre scorso con l'approvazione del Senato.

Sono qui riepilogati i più importanti interventi attuati in materia fiscale.

1. ACE
2. IRAP
3. DETRAZIONI 36% E 55%
4. ISEE
5. REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA
6. NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE
7. PROROGA DELLA RATEAZIONE PER I DEBITI TRIBUTARI
8. DILAZIONE AVVISI BONARI
9. PUNITI I FALSI DOCUMENTALI
10. INDAGINI FINANZIARIE
11. CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE
12. IMU
13. NUOVO TRIBUTO PER LA RACCOLTA RIFIUTI E I SERVIZI COMUNALI
14. TASSA DI LUSO
15. CANONE RAI IN DICHIARAZIONE
16. AUMENTO ALIQUOTE IVA
17. BOLLO
18. IMPOSTA SPECIALE PER LE ATTIVITÀ FINANZIARIE SCUDATE
19. IMPOSTA PATRIMONIALE SULLA RICCHEZZA ESTERA
20. RIALLINEAMENTO PARTECIPAZIONI
21. AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS
22. AUMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

1.- A C E – Aiuto alla Crescita Economica - (Art. 1 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

Per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, il legislatore ha introdotto un **aiuto per la crescita economica**: si tratta di una **deduzione dal reddito d'impresa, per le imprese che aumentano il proprio capitale rispetto a quello esistente al 31.12.2010**, mediante nuovi apporti o accantonamenti di utili.

La misura della deduzione è **pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio**, che si determina **applicando la percentuale del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio**, rispetto a quello esistente alla chiusura d'esercizio in corso al 31.12.2010.

Questa percentuale si applicherà in via transitoria, per il triennio 2011-2013, mentre successivamente sarà un decreto MEF (da emanare entro il 31.1 di ogni anno) a stabilire annualmente l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale.

La partenza dell'Ace scatta già da Unico 2012: le società che hanno incrementato il capitale proprio entro il 31.12.2011 potranno usufruire dell'incentivo già al momento del versamento delle imposte sui redditi nel 2012.

L'agevolazione è riconosciuta alle S.p.A, S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, nonché al reddito d'impresa prodotto da persone fisiche, s.n.c., s.a.s. in contabilità ordinaria.

Un apposito decreto Mef, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, stabilirà le modalità attuative di tale agevolazione.

Questa disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011.

2.- Irap - (Art. 2 del D.l. 201/2011 convertito in L.214/2011)

A partire dall'esercizio 2012 diventerà **completamente deducibile**, ai fini Ires ed Irpef, **l'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato**.

Esempio:

Se il costo del lavoro sostenuto è pari a 100.000 Euro,
3.900 Euro (dato da $100.000 \times 3,9\%$) saranno deducibili ai fini Ires ed Irpef.

Prima della Manovra Monti era prevista una deduzione forfetaria dall'imponibile Ires/Irpef, pari al 10% dell'Irap pagata nel periodo d'imposta, a condizione che nell'esercizio in cui si riferiscono i versamenti, fossero state sostenute spese per il personale e/o interessi passivi.

Con la conversione in legge del d.l. 201/2011, **la deduzione forfetaria del 10% dell'Irap, sarà riferita unicamente alla presenza di interessi passivi e oneri assimilati**, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

DEDUZIONE IRAP PER CIASCUN DIPENDENTE	Prima della Manovra Monti	Dopo la Manovra Monti
	4.600 €	10.600 €

Questo significa che per calcolare la deduzione Irap bisognerà fare due passaggi:

- determinare la **quota Irap** relativa al **costo del personale**, che sarà **deducibile integralmente**;
- determinare la **quota Irap restante**, e su questa calcolare il **10% che sarà deducibile**.

Esempio:

se l'Irap pagata ammonta a 50.000 €
e oltre al costo del personale, di € 100.000, sono stati sostenuti oneri per interessi passivi,
la deduzione complessiva sarà pari a $[3.900 + (50.000 - 3.900) \times 10\%] = 8.510 €$

Per **salvaguardare le donne e i giovani sotto i 35 anni d'età**, la manovra Monti ha previsto una **maggiore deduzione Irap per le imprese che li assumono a tempo indeterminato**.

Infatti, invece di una deduzione pari a 4.600 € per ogni lavoratore impiegato, come previsto prima, si applica la **deduzione di 10.600 € per ogni lavoratore impiegato**.

L'importo sale da 9.200 € a 15.200 € se il dipendente di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

La deduzione si applicherà a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (quindi 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

3.- Detrazioni 36% e 55% - (Art. 4 del D.l. 201/2011 convertito in L.214/2011)

A decorrere **dall'1.1.2012** va a regime la **detrazione del 36% sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie**, e trova spazio nel nuovo articolo 16- bis del T.u.i.r.

Immutate le condizioni per la fruizione dell'agevolazione che però viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando è dichiarato lo stato di emergenza.

Gli emendamenti varati dal Parlamento chiariscono inoltre che quando si interviene in condominio, è agevolata la manutenzione ordinaria sulle parti comuni di qualsiasi tipo, e non solo su quelle elencate dal numero 1) dell'art. 1117 del c.c.

Sparisce, invece, **la possibilità di rateazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni d'età**.

In caso di trasferimento dell'immobile su cui sono stati eseguiti i lavori agevolabili, **la detrazione passa automaticamente all'acquirente**, salvo la possibilità di pattuizione diversa tra le parti. In caso di decesso del beneficiario, **il bonus passa agli eredi**, ma solo a coloro che mantengono la **detenzione immediata e diretta del bene**.

Dal 2013 la detrazione del 36% assorbirà quella del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili, **prorogata per il 2012**.

55%	2012	Dal 2013 in poi
	Prorogata	Assorbita dal 36%

Con la conversione in legge del D.l. 201/2011 vengono **comprese, tra le spese agevolabili al 55%**, anche **quelle relative alla sostituzione degli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

4.- Isee - (Art. 5 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

Un decreto del consiglio dei ministri, che sarà emanato entro il 31.05.2012, disciplinerà il nuovo Isee che dal 2013 sarà usato per regolare l'accesso alle agevolazioni fiscali e tariffarie; in particolare:

- saranno **rivisitate le modalità di determinazione dell'indicatore e i suoi campi di applicazione**, con una **nuova definizione di reddito disponibile** che includa le somme esenti da Irpef (attualmente escluse) e **che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia**, nonché **dei pesi dei carichi familiari**, in particolare i figli successivi al secondo e le persone disabili;

- sarà migliorata la capacità selettiva dell'indicatore, **valorizzando in misura maggiore la componente del patrimonio** (sia in Italia sia all'estero) e permettere una **differenziazione dell'indicatore in base alle diverse tipologie di prestazioni**;
- saranno **individuati le agevolazioni fiscali e tariffarie**, nonché le **provvidenze di natura assistenziale** che, dal 1° gennaio 2013, non potranno più essere riconosciute a soggetti in possesso di un Isee superiore a una certa soglia, che verrà individuata con il decreto.

Un apposito decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, dovrà fissare le nuove modalità per rafforzare il **sistema di vigilanza sull'Isee**, anche attraverso la **condivisione di archivi** cui accedono gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni, nonché prevedendo la **costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate**, condizionate dall'Isee, attraverso l'invio telematico all'Inps, da parte degli enti erogatori, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. I risparmi derivanti dall'attuazione di tale norma saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali.

5.- Regime premiale per favorire la trasparenza - (Art. 10 c.1-8 del D.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011)

Per promuovere la trasparenza e l'emersione della base imponibile, a decorrere **dal 1° gennaio 2013**, verranno riconosciute particolari **agevolazioni per gli imprenditori individuali** (anche in forma d'impresa coniugale o familiare) **e i professionisti** (anche se non iscritti ad Albi) **che decidono**:

- **di inviare telematicamente** all'Amministrazione finanziaria **i propri corrispettivi**, le **fatture emesse e ricevute**, le risultanze degli **acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura**;
- **di istituire un conto corrente dedicato** ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o d'impresa esercitata.

I contribuenti, per l'espletamento di tali obblighi, potranno anche avvalersi di un intermediario abilitato.

I benefici concessi, nel caso in cui vengano rispettate le condizioni sopra elencate, saranno:

- **semplificazioni degli adempimenti amministrativi**;
- **assistenza** negli adempimenti amministrativi **da parte dell'Amministrazione finanziaria**;
- **accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva**;
- per i contribuenti non soggetti a studi di settore, **esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici**;
- **riduzione di un anno dei termini di decadenza** per l'**attività di accertamento**. Salvo che non siano state commesse fattispecie penalmente rilevanti, che comportano l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.lgs. 74/2000.

A tali soggetti, se in contabilità semplificata, sarà riconosciuta altresì la possibilità di:

- determinare il **reddito con il principio di cassa**;
- farsi **predisporre dall'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni Irpef ed Irap**;
- essere **esonerati** dalla tenuta delle **scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell'Irap nonché del registro dei beni ammortizzabili**;
- essere esonerati dalle liquidazioni, dai **versamenti periodici e dall'acconto IVA**. L'Iva pertanto dovrà essere versata solo in sede di saldo.

Per poter usufruire di tali agevolazioni/semplificazioni, il soggetto interessato dovrà esercitare **l'opzione nella dichiarazione dei redditi** presentata l'anno precedente a quello di applicazione delle stesse.

Quindi se il contribuente vorrà utilizzare il nuovo regime dal 2013, dovrà esercitare l'opzione in sede di presentazione del Modello Unico 2012.

Se l'opzione viene effettuata, ma il contribuente non rispetta i relativi obblighi imposti, perderà il diritto ai benefici e sarà assoggettato ad una **sanzione amministrativa da 1.500 € a 4.000 €**.

Nel caso in cui, invece, l'invio dei documenti avvenga entro i 90 giorni successivi, i benefici non decadono ma resta la sanzione da 1.500 € a 4.000 € per la quale è comunque possibile utilizzare il ravvedimento operoso.

Tutte le **agevolazioni saranno individuate con uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**, che dovrà in particolare prevedere:

- la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle liquidazioni periodiche Iva, degli F24, della dichiarazione annuale Iva, previo invio telematico da parte del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
- la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia del Mod. 770 semplificato, del mod. Cud e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché la gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
- la soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ad esempio tramite l'emissione degli scontrini fiscali;
- l'anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, l'abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 Euro e l'esonero della garanzia per i rimborsi Iva.

BENEFICIARI	CONDIZIONI	BENEFICI	SANZIONI
-------------	------------	----------	----------

IMPRENDITORI INDIVIDUALI	<p>Invio telematico dei corrispettivi, fatture attive e passive, acquisti e cessioni non soggetti a fattura</p> <p>Conto corrente dedicato all'attività svolta</p>	<p>Semplificazione e assistenza negli adempimenti amministrativi</p> <p>Riduzione di 1 anno dei termini per l'accertamento</p>	Tra 1.500 € e 4.000 €
PROFESSIONISTI	<p>Conto corrente dedicato all'attività svolta</p>	<p>Riduzione di 1 anno dei termini per l'accertamento</p> <p>Facilitazione per il rimborso o compensazione del credito Iva</p>	Tra 1.500 € e 4.000 €

6.- Novità in materia di studi di settore (Art. 10 commi 9-13 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

Per le dichiarazioni relative al 2011 e alle annualità successive, nei confronti dei **contribuenti soggetti agli studi di settore**, ai sensi dell'art. 10 della L. 8.5.1998 n. 146, **che dichiarano**, anche per effetto dell'adeguamento, **ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi**:

- sono **preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici**; 4 di cui all'art. 39, 1° comma, lett. d) secondo periodo del D.p.R. 600/1973 e all'art. 54, 2° comma, ultimo periodo del D.p.R. n. 633/1972.

- sono **ridotti di 1 anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento**; previsti dall'art. 43, 1° comma, del D.p.R. 600/1973 e dall'art. 57, 1° comma, del D.p.R. n. 633/1972.

- la **determinazione sintetica** del reddito di cui all'art. 38 del D.p.R. 600/1973. è ammessa **a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3** (invece che 1/5) **quello dichiarato**.

Le agevolazioni sopra indicate si applicano **a condizione che il contribuente**:

- **abbia regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente i dati previsti;

- **risulti coerente** con gli specifici indicatori previsti dallo studio applicabile.

Se il contribuente soggetto a studi di settore non soddisfa le condizioni sopra riportate, sarà soggetto a specifici piani di controllo, saranno articolari su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e si baseranno su specifiche analisi di rischio di evasione, che tengano anche conto delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria relativa ai rapporti finanziari, da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Sono abrogate le disposizioni precedenti (integrate dalla manovra di Ferragosto) secondo cui chi era congruo e coerente rispetto ai risultati degli studi non risultava accertabile, in base alle rettifiche basate su presunzioni semplici, fino al 40% dei ricavi e dei compensi dichiarati, con il limite di 50.000 Euro

7.- Proroga della rateazione per i debiti tributari (Art. 10 commi 13bis- 13ter DL. 201/2011 - L. 214/2011)

In caso di **comprovato peggioramento della situazione di difficoltà** il contribuente che ha già ottenuto una dilazione da Equitalia, può chiedere la **proroga per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi**, solo una volta e a condizione che non sia intervenuta la decadenza (che si verifica quando il contribuente omette il versamento della prima rata o di due rate successive).

È possibile anche stabilire rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

8.- Dilazione avvisi bonari (Art. 10 commi 13decies-13undecies del D.l. 201/2011 conv.in L. 214/2011)

Per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali, **non è più necessaria l'idonea garanzia per gli importi superiori a 50.000 €**.

Le regole sull'omesso versamento di una rata vengono "unificate" con quelle previste per le rateazioni concesse da Equitalia.

D'ora in poi **il mancato adempimento della 1° rata entro il termine previsto, o di una rata diversa dalla prima** entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la **decadenza del beneficio della dilazione**, e le somme verranno iscritte a ruolo.

Se, invece, la rata viene pagata entro il termine previsto per la rata successiva, non vi è la decadenza del beneficio, ma la **sanzione da omesso versamento, definibile con ravvedimento operoso.**

9.- Puniti i falsi documentali (Art. 11 comma 1 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

È stata introdotta la **sanzione penale** per chi esibisce o trasmette all'amministrazione finanziaria atti o documenti falsi. Se si comunicano notizie non rispondenti al vero il reato scatta solo se, successivamente alle richieste del Fisco, si configurano **reati tributari in materia di imposte sui redditi e Iva.** di cui al d.lgs. n. 74 del 10.03.2000.

SANZIONI PENALI

Trasmissione o esibizione di documenti falsi in tutto o in parte

Purché si configuri una fattispecie di cui al d.lgs. 74/2000

Fornitura di dati o notizie non rispondenti al vero

10.- Indagini finanziarie (Art. 11 commi 2-5 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

Per l'emersione dell'imponibile con il decreto Monti si è deciso di mettere a disposizione degli organi preposti al contrasto all'evasione una più vasta gamma di dati relativi ai rapporti finanziari, imponendone la comunicazione agli operatori del settore.

Così dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari devono **comunicare** periodicamente **all'anagrafe le movimentazioni relative ai rapporti finanziari**, di cui all'art. 7, comma 6, del D.p.R. 605/1973, escluse quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 Euro, che hanno interessato i rapporti, e ogni informazione relativa ai predetti rapporti, necessaria ai controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni medesime.

Questi dati, archiviati nell'anagrafe dei conti, **potranno essere usati**, oltre che per i controlli, **anche per elaborare specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione** da sottoporre a controllo.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate dovrà trasmettere annualmente una relazione riepilogativa al parlamento, per comunicare i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (emanato una volta sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali) stabilirà le modalità di comunicazione con la possibilità di estendere l'obbligo anche ad ulteriori informazioni e dovrà prevedere adeguate misure di sicurezza per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione.

11.- Contrasto all'uso del contante (Art. 12 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

È stata **abbassata la soglia di tracciabilità dei pagamenti**, da 2.500 € a **1.000 €**, a partire **dal 6.12.2011**. In questo modo le spese oltre questo limite non potranno essere effettuate in contanti.

Entro il 31.03.2012 dovranno essere **estinti o portati al di sotto del limite i libretti di deposito** bancari o postali al portatore **con saldo pari o superiore a 1.000 €**.

Non saranno sanzionabili le violazioni a queste regole **commesse tra il 6.12.2011 e il 31.1.2012**.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011, le **spese delle pubbliche amministrazioni** centrali e locali dovranno avvenire attraverso bonifici o altri strumenti di pagamento elettronici a scelta del beneficiario.

Eventuali pagamenti in contanti non potranno superare i 1.000 €

Ricorso esclusivo a strumenti di pagamento elettronici per erogazioni di stipendi, pensioni o compensi di importo superiore a 1.000 €.

Di cui all'art. 7, comma 6, del D.p.R. 605/1973, escluse quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 Euro.

12.- Imu (Art. 13 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

L'ingresso dell'Imu viene **anticipato al 2012**, in via sperimentale per tre anni, assieme al **ripristino della tassazione dell'abitazione principale**.

L'**aliquota**:

- base è dello **0,76%** a partire dalle **secondo case**,

- mentre l'aliquota è ridotta allo **0,4%** per le **abitazioni principali** e per i fabbricati rurali.

I Comuni avranno la possibilità di alzare o abbassare l'aliquota per le seconde case sino a 0,3 punti percentuali e quella per le prime case sino a 0,2 punti percentuali.

La **base imponibile** si calcola prendendo la rendita dell'immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicandola per un coefficiente fisso, a seconda del tipo di immobile:

Per l'abitazione principale è prevista una **detrazione di 200 €, più** (per gli anni 2012 e 2013) un'ulteriore detrazione di **50 Euro per ogni figlio fino ai 26 anni d'età** che abbia residenza e dimora nell'abitazione principale fino ad un massimo di 400 €.

Una novità riguarda anche i **terreni agricoli**, per i quali il valore si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale e moltiplicandolo per 130 (anziché 120).

Il coefficiente scende a 110 per i coltivatori e gli imprenditori agricoli professionali.

Le domande di variazione per ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili, che andavano presentate entro il 30.09.2011, saranno considerate valide anche se presentate successivamente, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Salva Italia".

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012.

Fino alla presentazione della domanda l'Imu dovrà essere pagata basandosi sulle rendite di immobili già iscritti al catasto.

Quando l'attribuzione della rendita sarà definita, i Comuni provvederanno all'eventuale conguaglio.

CATEGORIA CATASTALE	NUOVO MOLTIPLICATORE
A E C2, C6, C7	160
B, C3, C4, C5	140
A10	80
D (ESCLUSO D5)	60 dall'1.1.2013 passa a 65
D5	80
C1	55

13.- Nuovo tributo per la raccolta rifiuti e i servizi comunali (Art. 14 del D.l. 201/2011 conv.L. 214/2011)

Dal 2013 entrerà in vigore la **RES**, il **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, dovuto dai **soggetti che possiedono o detengono l'immobile a qualsiasi titolo** purché l'immobile sia suscettibile di produrre rifiuti urbani. L'imposta è dovuta nei confronti del Comune in cui insiste l'immobile/area assoggettato al tributo.

La tariffa sarà commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di **criteri che saranno stabiliti con un apposito Regolamento da emanare entro il 31.10.2012.**

La tariffa sarà strutturata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio, assicurare la proporzionalità dell'imposta in base al servizio reso e agevolare la raccolta differenziata nelle utenze domestiche.

I Comuni potranno prevedere diminuzioni, nella misura massima del 30%, al ricorrere di particolari fattispecie.

A questa tariffa sarà applicata la maggiorazione di 0,30€ per metro quadrato per la copertura dei costi sostenuti dal Comune per i servizi indivisibili.

I Comuni potranno aumentare tale importo fino a 0,40€ in base alla tipologia di immobile e alla zona in cui lo stesso è ubicato.

La tassa si calcherà sulla superficie catastale calcolata all'80% e sulla base delle attività svolte, in base al regolamento che dovrà essere emanato entro il 31.10.2012.

Per le unità immobiliari a destinazione speciale, come capannoni industriali e categorie D ed E, la superficie da calcolare è quella calpestabile.

14.- Tassa di lusso (Art. 16 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

L'**addizionale erariale della tassa automobilistica** (c.d. "super bollo") è stata introdotta dall'art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone con potenza superiore ai 225 kW¹¹. L'ammontare del super bollo era pari a 10 Euro per ogni kW eccedente i 225.

La manovra Monti ha **inasprito** il super bollo, portandolo da 10 Euro a **20 Euro**.

Il tributo, inoltre, andrà **applicato su tutte le autovetture e gli autoveicoli a uso promiscuo con potenza effettiva del motore superiore a 185 kW**.

In sede di conversione in legge del decreto, è stato aggiunto un **parametro che tiene conto dell'età dell'auto**:

- **oltre i 5 anni** la tassa **si riduce al 60%** (12 € a kW);
- **oltre i 10 anni** la tassa **si riduce al 30%** (6 € al kW);
- **oltre i 15 anni** la tassa **si riduce al 15%** (3 € al kW);
- **decorsi 20 anni la tassa non è più dovuta.**

Il decorso di questi termini si calcola per anno solare, iniziando dal 1° gennaio successivo a quello di costruzione (che salvo prova contraria coincide con quello di prima immatricolazione).

Criterio analogo viene introdotto per l'**imposta erariale** prevista dal 1° maggio 2012 **sulle barche da diporto** di lunghezza superiore a 10 metri.

La **tassa annuale di stazionamento**, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, è dovuta nelle seguenti misure:

LUNGHEZZA SCAFO (IN METRI)	TASSA (IN €)
-------------------------------	-----------------

FINO A 10	0
DA 10,01 A 12	5
DA 12,01 A 14	8
DA 14,01 A 17	10
DA 17,01 A 24	30
DA 24,01 A 34	90
DA 34,01 A 44	207
DA 44,01 A 54	372
DA 54,01 A 64	521
SUPERIORE A 64	703

La tassa si riduce:

- **del 15%, dopo 5 anni** dalla data di costruzione dell'unità da diporto;
- **del 30%, dopo 10 anni** dalla data di costruzione dell'unità da diporto;
- **del 45%, dopo 15 anni** dalla data di costruzione dell'unità da diporto.

Gli importi sono dimezzati per le unità a vela e per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai residenti nella laguna di Venezia e nelle isole minori, che li utilizzano come mezzo di locomozione principale.

Sono esenti le unità pubbliche, quelle di servizio ad altre imbarcazioni e quelle adibite esclusivamente a servizi di assistenza o sanitari, le unità nuove e usate in attesa di rivendita presso il costruttore o un operatore di settore.

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità e i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo.

È stata introdotta anche un'**imposta erariale sugli aeromobili privati** di cui all'art. 744 del Codice di navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionali, nelle seguenti **misure annuali**:

TASSA PESO MASSIMO AL DECOLLO (IN KG)	VEIVOLI TASSA al KG (IN €)	ELICOTTERI TASSA al KG (IN €)
FINO A 1.000	1,5	3
FINO A 2.000	2,45	4,90
FINO A 4.000	4,25	8,50
FINO A 6.000	5,75	11,50
FINO A 8.000	6,65	13,30
FINO A 10.000	7,10	14,20
OLTRE 10.000	7,55	15,10

Con la conversione in legge del decreto Salva Italia, l'imposta è **dovuta anche sugli aeromobili privati stranieri**, quindi non immatricolati nel registro aeronautico nazionale, **qualora sostino sul territorio italiano per più di 48 ore**.

L'imposta va versata all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità, in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.

Le modalità di versamento saranno definite con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

ALIANTI, MOTOALIANTI, AUTOGIRI, AEROSTATI 450 €

15.- Canone Rai in dichiarazione (Art. 17 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

È stabilito l'**obbligo per le imprese e le società di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento** speciale alla radio o alla televisione ed altri elementi informativi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento Rai.

Sono interessate a quest'obbligo le imprese e società attive in determinati settori, che utilizzano radio e televisione per realizzare maggiori guadagni per attirare clienti, come alberghi, bar e altri esercizi aperti al pubblico.

16.- Aumento aliquote Iva (Art. 18 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

È previsto un **incremento di due** punti percentuali delle aliquote **Iva** del:

- da **10%** a **12%**
- da **21%** a **23%**

a partire **dal 1° ottobre 2012**.

Dal mese di gennaio 2014 le aliquote subiranno un altro aumento dello 0,5%.

L'aumento sostituisce il taglio lineare delle agevolazioni se non arriveranno i risparmi dalla riforma fiscale

17.- Bollo (Art. 19 commi 1-5 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

Novità sull'imposta di bollo che gli intermediari finanziari devono applicare sulle diverse comunicazioni che inviano periodicamente alla propria clientela per le attività finanziarie depositate.

Dal **1° gennaio 2012** l'imposta di bollo applicabile agli **estratti conto inviati 12%** da banche e poste sarà in misura fissa, pari a **34,20 €** se il titolare è una persona fisica, o **100 €** se il titolare è un altro soggetto.

Viene introdotta l'**esenzione** dall'imposta qualora il **titolare** sia **persona fisica** e il **valore medio annuo di giacenza non sia superiore a 5.000 €**.

FINO AL 31.12.2011		DAL 1° GENNAIO 2012	
TITOLARI		TITOLARI	
PERSONE FISICHE	ALTRI	PERSONE FISICHE	ALTRI
34,20 (22,80 + MAGGIORAZIONE 50%)	73,80 (22,80 + 26,40+MAGGIORAZIONE 50%)	34,20	100
NESSUNA ESENZIONE	NESSUNA ESENZIONE	ESENZIONE PER I CONTI CON SALDO MEDIO NON SUPERIORE A 5.000 €	NESSUNA ESENZIONE

Per quanto riguarda invece le **comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari**, è prevista un'imposta di bollo annua proporzionale pari:

- **all'1 per mille, per il 2012;**
- **all'1,5 per mille dal 2013;**

da conteggiare sul valore di mercato, o in mancanza, sul nominale o di rimborso degli strumenti finanziari, senza alcun cumulo di posizioni.

L'importo minimo è fissato a 34,20 €, e quello massimo a 1.200 €, quest'ultimo fissato solo per il 2012.

Sono esenti dall'imposta i buoni postali fruttiferi di valore complessivo di rimborso non superiore a 5.000 €.

18.- Imposta speciale per le attività finanziarie scudate (Art. 19 cc. 6-11 D.l. 201/2011 conv.L. 214/2011)

Per le **attività finanziarie emerse con lo scudo fiscale**, l'imposta di bollo speciale diventa permanente nella misura del **4 per mille**.

Quest'aliquota sale per gli anni 2012 e 2013 rispettivamente al **10 per mille** e al **13,5 per mille**.

Il valore imponibile è costituito dalle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente a quello per il quale è dovuta l'imposta.

Per il 2012 si fa riferimento al valore delle attività ancora segretate al 6.12.2011.

L'imposta è trattenuta a cura degli intermediari presso cui è in essere la segregazione e **versata** dagli stessi annualmente **entro il 16 febbraio**.

Se l'intermediario non può effettuare il recupero, segnalerà il nominativo del contribuente all'Agenzia delle Entrate per la successiva iscrizione a ruolo.

Se l'importo scudato non è più in essere alla data del 6.12.2011 è dovuta solo per il 2012 un'imposta **una tantum del 10 per mille sull'importo prelevato/dismesso**.

La norma riguarda solo le attività finanziarie e non quelle patrimoniali o di altro genere.

19.- Imposta patrimoniale sulla ricchezza estera (Art. 19 cc.12- 24del D.l. 201/2011 conv. L. 214/2011)

Dal 2011 le persone fisiche residenti che detengono **immobili all'estero**, devono versare un'imposta sul valore degli stessi pari allo **0,76% annuo**.

Il valore di riferimento è il costo d'acquisto documentato o in mancanza il valore di mercato locale.

Per evitare la doppia imposizione è possibile dedurre un credito d'imposta pari all'eventuale patrimoniale versata nello Stato in cui è situato il bene.

Sempre **dal 2011** è dovuta un'imposta sul **valore delle attività finanziarie detenute all'estero**, pari:

- **all'1 per mille**, per il 2011 e 2012;
- **all'1,5 per mille**, dal 2013.

Anche in questo caso è riconosciuto il credito d'imposta per l'eventuale patrimoniale versata nel Paese estero.

In entrambe le ipotesi, infine, si ricorre alla normativa Irpef per quanto riguarda i versamenti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.

20.- Riallineamento partecipazioni (Art. 19 commi 12-24 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

La possibilità, art. 23, comma 12, del D.l. 98/2011, di riallineare i valori civili e fiscali mediante pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio consolidato a titolo di avviamento e altre attività immateriali a seguito di un'operazione straordinaria effettuata nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 e nei precedenti, viene **estesa** anche **alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011**.

In questo caso **il versamento dell'imposta sostitutiva** deve essere effettuato in 3 rate di pari importo:

- **la prima** entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il 2012;
- **la seconda e la terza**, rispettivamente entro il termine di versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il 2014;

Aggiungendo a decorrere dal 2011, su ciascuna rata, gli interessi al saggio legale (che dal 1° gennaio 2012 passa al 2,5%). Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

21.- Aumento aliquote contributive IVS (Art. 24 comma 22 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

A decorrere **dall'1.1.2012** le **aliquote contributive** degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS sono **incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012** e successivamente **di 0,45 punti percentuali** ogni anno **fino a raggiungere il livello del 24%**.

ANNO	ALIQUOTA	
	SULLA 1A FASCIA DI REDDITO	SULL'ULTERIORE FASCIA DI REDDITO
2011	20,00	21,00
2012	21,30	22,30
2013	21,75	23,75
2014	22,30	24,00
2015	22,65	24,00
2016	23,10	24,00
2017	23,55	24,00
dal 2018	24,00	24,00

22.- Aumento addizionale regionale (Art. 28 commi 1-6 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

A decorrere **dal periodo d'imposta 2011**, l'**aliquota** base dell'**addizionale regionale** all'Irpef **passa dallo 0,9 all'1,23%**, sia per le regioni a statuto ordinario sia per quelle a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

All'aliquota base si somma poi quella aggiuntiva, stabilita dalle singole Regioni, nel limite di 0,50 punti percentuali e quella relativa alle Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario.